



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO POLITICHE SVILUPPO RURALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO:

Proroga della sospensione temporanea dell'iscrizione nello schedario viticolo dei vigneti, realizzati dopo il 31 luglio 2021, ai fini dell'idoneità alla rivendicazione a Doc "Delle Venezie" - Pinot grigio, adottata con Deliberazione della Giunta provinciale n.1070 di data 10 giugno 2022 e ss.mm.ii., alle campagne di commercializzazione 2026/2027 e 2027/2028. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 - art. 39 comma 3.

IL DIRIGENTE

visto l'articolo 39, comma 3, della legge n. 238/2016 che prevede che le regioni, su proposta dei Consorzi di Tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della Provincia, possano disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario, ai fini dell'idoneità delle rivendicazioni delle relative DO e IG per conseguire l'equilibrio di mercato;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1070 di data 10 giugno 2022 avente ad oggetto "Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione a Doc "Delle Venezie" - Pinot grigio per le campagne di commercializzazione 2022/23 - 2023/24 e 2024/25. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 - art. 39 comma 3" con la quale è stato adottato un provvedimento di sospensione temporanea, per tre campagne viticole 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, dell'iscrizione allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini DOC "Delle Venezie" – Pinot grigio, delle superfici vitate di varietà Pinot grigio, piantate o innestate successivamente al 31 luglio 2021, i cui effetti terminano alla data del 31 luglio 2025;

vista la determinazione del Servizio politiche sviluppo rurale n. 8285 di data 29 luglio 2025 avente ad oggetto "Proroga della sospensione temporanea di iscrizione vigneti nello schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione a Doc "Delle Venezie" - Pinot grigio, adottata con Deliberazione Giunta provinciale n.1070 di data 10 giugno 2022, alla campagna di commercializzazione 2025/2026. Legge 12 dicembre 2016 n.238 - art. 39 comma 3", i cui effetti terminano alla data del 31 luglio 2026;

vista la nota trasmessa n. 2026/24 dal Consorzio di tutela Vini DOC "delle Venezie" (prot. PAT n. 0542763 del 02/07/2026) avente ad oggetto "Proposta ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 di attivazione di una manifestazione di interesse finalizzata al recupero del potenziale produttivo perduto nell'ultimo quinquennio nel territorio della Regione del Veneto e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con riferimento alle campagne vitivinicole 2026/2027 e 2027/2028";

vista la richiesta n. 2026/27 del 3 luglio 2026 (prot. PAT n. 549954 del 06/07/2026), con la quale il Consorzio di tutela Vini DOC "delle Venezie" ha chiesto *"alle competenti Amministrazioni regionali, con riferimento alle campagne vitivinicole 2026/2027 e 2027/2028, la sospensione temporanea dell'idoneità, per le superfici della varietà Pinot grigio, ai fini della rivendicazione alla DOC Delle Venezie Pinot grigio, misura di gestione dell'offerta di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 nonché l'inserimento, nell'ambito del medesimo provvedimento, di una specifica disposizione secondo cui le superfici vitate di Pinot Grigio realizzate al di fuori del perimetro applicativo e delle condizioni stabilite dalle misure di gestione dell'offerta emanate a livello interregionale non possano in alcun caso accedere all'iscrizione allo schedario viticolo ai fini della rivendica alla DOC Delle Venezie Pinot grigio, restando l'eventuale riconoscimento subordinato a successiva e autonoma valutazione delle Amministrazioni competenti, sentito il Consorzio proponente, sulla base delle condizioni di mercato e della coerenza con gli obiettivi di governo dell'offerta e di tutela della denominazione"*;

esaminata la documentazione allegata alla richiesta, ed in particolare la relazione tecnico economica predisposta dal Consorzio, che ha evidenziato come nella situazione attuale, la proroga dell'attuale misura di sospensione dell'iscrizione a schedario viticolo della DO fino alla campagna 2027/2028, permetta di:

- mantenere il presidio effettivo del potenziale produttivo nel breve periodo;
- evitare incrementi non programmati dell'offerta suscettibili di compromettere l'equilibrio di mercato;

- garantire la corenza e l'effettività della manifestazione di interesse interregionale quale strumento eccezionale di recupero del potenziale perduto;
- tutelare il valore economico della DO;

preso atto che alcuni Consorzi DOC del Triveneto, che presentano nel disciplinare di produzione la tipologia varietale Pinot grigio, hanno attuato congiuntamente una politica di governance dell'offerta del Pinot grigio del Triveneto, mantenendo il controllo nella gestione degli impianti viticoli, ognuno nell'ambito dell'esercizio delle proprie attività istituzionali al fine di perseguire la crescita e la valorizzazione delle rispettive denominazioni, in un quadro di stabilità;

considerato che è stata inviata dal Servizio competente della Provincia Autonoma di Trento, con prot. n. 565672 di data 10 luglio 2026, la nota informativa alle varie organizzazioni di categoria e professionali coinvolte avente ad oggetto *“Legge n. 238/2016 art.39 comma 3. Sospensione temporanea iscrizione vigneti nello schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Pinot grigio da destinare a DOC Delle Venezie – richiesta estensione proroga alle campagne viticole 2026/2027 e 2027/2028”* e non sono pervenute osservazioni, entro il termine di 7 giorni indicato nella comunicazione;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 887 di data 20 Giugno 2025, con la quale l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 10 “Autorizzazione all'arricchimento”, 35 “Disciplinari di produzione” e 39 “Gestione delle produzioni” della legge 238/2016, è stata demandata dalla Giunta al Dirigente del Servizio competente del settore viticolo, al fine di consentire la necessaria rapidità nel dare attuazione alle proposte dei Consorzi di Tutela e per una corretta gestione delle produzioni DOP e IGP nel periodo vendemmiale di riferimento;

acquisita un'intesa con le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia;

DETERMINA

1. di accogliere, per le motivazioni illustrate in premessa, d'intesa con la Regione del Veneto e con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la richiesta formulata dal Consorzio di tutela vini DOC “delle Venezie” ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della 12 dicembre 2016, n. 238 e pervenuta con nota n. 2026/27 del 3 luglio 2026 (prot. PAT n. 549954 del 06/07/2026);
2. di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 1, il mantenimento della misura adottata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1070 di data 10 giugno 2022 e ss.mm.ii, di sospensione temporanea dell'iscrizione allo schedario viticolo per le superfici della varietà Pinot grigio ai fini della rivendicazione della DOC “Delle Venezie” – Pinot grigio, piantate o innestate successivamente al 31 luglio 2021;
3. di prorogare, per effetto di quanto disposto al punto 2, il termine della misura di sospensione al 31 luglio 2028, rimanendo invariato tutto quanto ulteriormente disposto nella precitata delibera;
4. di specificare che le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 acquistano efficacia contestualmente all'adozione di analogo provvedimento da parte della Regione del Veneto e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
5. di stabilire che le superfici vitate di Pinot Grigio realizzate al di fuori del perimetro applicativo e delle condizioni stabilite dalle misure di gestione dell'offerta emanate a livello interregionale, non possano in alcun caso accedere all'iscrizione allo schedario viticolo ai fini della rivendica alla DOC Delle Venezie Pinot grigio, restando l'eventuale riconoscimento subordinato a successiva e autonoma valutazione delle Amministrazioni competenti, sentito il Consorzio proponente, sulla base

delle condizioni di mercato e della coerenza con gli obiettivi di governo dell'offerta e di tutela della denominazione;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF Nord Est , area di San Michele all'Adige;

7. di dare atto che, salvi i casi di tutela dei diritti soggettivi avanti al Giudice ordinario, questo provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per chiederne l'annullamento entro 60 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla sua conoscenza;

8. di dare atto che, in alternativa alla predetta azione di annullamento, questo provvedimento può essere impugnato con ricorso amministrativo straordinario ai sensi del DPR 1199/1971 per chiederne l'annullamento entro 120 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla sua conoscenza”;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE

Riccardo Molignoni

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).